Sentenza n. 128 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 32248**, del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di **SOAVE** Marzio, nato a Roverchiara (VR) il 27.5.1960, residente a Isola Rizza (VR), via Parrocchia n. 794/1, interno 1 - 37050, codice fiscale SVOMRZ60E27H606N in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale Azienda Agricola Soave Marzio, con sede legale e operativa a Roverchiara (VR) via Cappafredda, n. 6 - 37050 codice fiscale SVOMRZ60E27H606N, partita iva 02254620236, P.E.C.: aziendaagricolasoavemarzio@legalmail.it;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Udito, nell'udienza del **9 aprile 2025** tenutasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione del Magistrato relatore, il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Sutto, il quale ha concluso come da verbale. Non comparso e non costituito il convenuto.

Premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Soave Marzio, in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell'Azienda Agricola Soave Marzio, per rispondere del danno erariale arrecato all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), in relazione all'indebita percezione di contributi pubblici erogati a titolo del c.d. premio *greening* di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'indagine avviata dal Requirente trae origine da una denuncia trasmessa dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare – Reparto di Parma (prot. n. 0000782 del 17 febbraio 2020), nella quale si segnalava che l'impresa agricola del convenuto avrebbe ottenuto, tra il 2015 e il 2018 finanziamenti pubblici, tra cui: la somma di € 49.958,86 a valere sulla Misura 11 – Agricoltura biologica, Sottomisura 11.2, Intervento 11.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 della Regione Veneto, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013; il premio per il c.d. "greening", previsto dall'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, quale pagamento diretto connesso a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Tali erogazioni, secondo l'ipotesi accusatoria, risulterebbero fondate su autodichiarazioni non veritiere circa l'adozione di pratiche biologiche, successivamente smentite da indagini tecniche e penali.

In particolare, i militari dell'Arma avrebbero accertato l'utilizzo sistematico di sostanze chimiche vietate dalla normativa comunitaria per l'agricoltura biologica, tra cui diserbanti, pesticidi e fertilizzanti di sintesi, nonché la predisposizione di schede tecniche ("schede neutre") contenenti istruzioni fraudolente destinate ai fornitori della filiera (doc. 16 e doc. 17). La condotta del Soave ha già formato oggetto del procedimento penale n. 5419/2016 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Verona, conclusosi con sentenze di patteggiamento n. 1458/2022 e n. 1459/2022 del G.U.P. di Verona, entrambe divenute irrevocabili (doc. 21 e doc. 22).

In seguito alla segnalazione del procedimento penale, AVEPA avviava una propria istruttoria interna, conclusasi con l'adozione del decreto dirigenziale n. 937 del 10 maggio 2019 (doc. 3), con il quale disponeva la decadenza del beneficiario dai contributi ottenuti per le domande n. 3101376/2015 e n. 3427917/2016. Con ulteriore decreto n. 1384 del 10 settembre 2019 (doc. 6), veniva parzialmente revocato anche il premio greening percepito sulla base della domanda unica n. 4066732/2018. A fronte della relativa diffida ad adempiere (doc. 4 e doc. 7), l'impresa agricola provvedeva, in data 29 marzo 2021, alla restituzione dell'importo di € 48.355,63, comprensivo di interessi e detratto l'ammontare già recuperato da AVEPA (doc. 5). Rimaneva però non restituita la somma di € 27.313,09 riferita al greening 2018.

A seguito della denuncia e dei riscontri documentali pervenuti da AVEPA (doc. 10 e doc. 11), la Procura contabile procedeva a successive acquisizioni documentali, mediante delega investigativa conferita al Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare – Reparto Tutela Agroalimentare di Parma (doc. 12), che depositava gli atti del fascicolo penale in data 9 agosto

2024 (doc. 13). All'esito delle indagini, veniva notificato al sig. Soave invito a dedurre in data 3 settembre 2024 (doc. 15), con contestazione della somma non ancora restituita ad AVEPA, quantificata in euro 27.313,09. Il convenuto non ha depositato deduzioni difensive, né ha fornito elementi idonei a giustificare il proprio operato.

Alla luce dell'insieme delle risultanze documentali, giudiziarie e tecniche acquisite, la Procura ha quindi promosso l'odierno giudizio, ritenendo integrati gli elementi soggettivi e oggettivi della responsabilità amministrativa e quantificando il danno erariale in € 27.313,09, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Dall'istruttoria emergerebbe, secondo il Requirente, un quadro indiziario solido e circostanziato, comprendente in particolare: le ammissioni rese dal convenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 15 aprile 2019; il rinvenimento, in locali nella sua disponibilità, di ingenti quantitativi di prodotti chimici vietati; la consulenza tecnica disposta dalla Procura penale che avrebbe accertato la presenza di sostanze chimiche nei terreni aziendali, incompatibili con le pratiche dell'agricoltura biologica. Rileverebbero, inoltre, le sentenze di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) nn. 1458 e 1459 del 16 dicembre 2022, emesse dal GUP presso il Tribunale di Verona, entrambe passate in giudicato, nei confronti del convenuto e della sua impresa agricola.

Dal compendio indiziario in atti, si evincerebbe quindi la sussistenza di un danno patrimoniale, pari all'importo del contributo per il greening indebitamente percepito e non restituito e delle sanzioni irrogate da AVEPA, derivanti dalla condotta dolosa del convenuto, la quale – secondo la

prospettazione attorea – risulterebbe sorretta da un chiaro intento fraudolento, come desumibile dalla natura sistematica e reiterata delle violazioni riscontrate, nonché dall'assenza di ogni adempimento restitutorio a fronte delle formali richieste dell'amministrazione erogante.

2. All'odierna udienza, non essendosi costituito il convenuto, il Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Sutto ha concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Dichiarazione di contumacia

In via preliminare, va dichiarata va dichiarata la contumacia del sig. Marzio Soave, non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente citato a comparire, in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale Azienda Agricola Soave Marzio (cfr. relate di notifica, depositate dalla Procura).

II. Rapporto di servizio

Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale nei confronti del sig. Soave Marzio, quale presunto responsabile del danno erariale pari a € 27.313,09, derivante dall'indebita percezione del c.d. premio "greening", finanziato nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) con risorse del FEAGA, a seguito della presentazione della domanda unica n. 4066732/2018.

Il Collegio ritiene che la domanda formulata dalla Procura erariale sia fondata e che meriti integrale accoglimento, alla stregua degli ordinari principi in materia di distribuzione dell'onere della prova nel giudizio

contabile. In proposito, deve innanzitutto ritenersi sussistente il rapporto di servizio tra il sig. Marzio Soave e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), poiché l'odierno convenuto ha beneficiato direttamente di fondi pubblici vincolati a finalità di interesse generale, partecipando alla realizzazione di un programma pubblico finanziato prevalentemente con risorse europee e nazionali. In tale veste, egli ha assunto obblighi di correttezza, veridicità e coerenza con gli obiettivi di spesa delineati dalla normativa europea sulla Politica Agricola Comune.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il rapporto di servizio non si esaurisce, infatti, nel solo vincolo organico tra pubblica amministrazione e dipendente pubblico, ma si estende a ogni soggetto – anche privato – che, a qualunque titolo, cooperi con l'amministrazione all'attuazione di un interesse pubblico attraverso la gestione di risorse economiche pubbliche. È stato inoltre affermato che tale rapporto sussiste anche in capo a soggetti esterni, ogni qualvolta il loro operato si inserisca funzionalmente in un programma amministrativo e ne condizioni la riuscita, assumendo così obblighi tipici della funzione pubblica (Cass. civ., SS.UU., 10 settembre 2013, n. 20701; 20 giugno 2019, n. 16536; 23 novembre 2023, n. 32523). Il baricentro della giurisdizione contabile si è, quindi, progressivamente spostato dalla qualità soggettiva del responsabile alla natura del danno arrecato e alla finalità vincolata delle risorse impiegate, cosicché allorquando un soggetto privato ottiene fondi pubblici sulla base di un programma approvato dall'amministrazione e agisce in violazione delle condizioni poste per la concessione, si determina una frattura tra lo scopo pubblico perseguito e l'uso concreto delle risorse, configurando così un

danno erariale pienamente sindacabile dal giudice contabile (Cass. civ., SS.UU., 1° marzo 2006, n. 4511; 3 marzo 2010, n. 5019; 28 novembre 2013, n. 26581). Il beneficiario, in tal modo, diventa compartecipe dell'attuazione di un progetto collettivo e gestore di risorse che appartengono alla collettività; il medesimo principio è stato più volte riaffermato dalla giurisprudenza contabile, che ha ritenuto configurabile il rapporto di servizio anche in fattispecie di indebita percezione di contributi da parte di imprenditori privati, destinatari di pagamenti subordinati a vincoli tecnico-normativi di derivazione europea (Corte dei conti, App. II, 5 maggio 2017, n. 268; 23 ottobre 2019, n. 376; Sez. giur. Veneto, 25 marzo 2024, n. 23).

Nel caso di specie, il convenuto ha chiesto e ottenuto contributi nell'ambito della domanda unica 2018 per la concessione del premio "greening", destinato a incentivare pratiche agricole ecocompatibili e disciplinato dall'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. In quanto titolare dell'impresa agricola beneficiaria, egli ha operato in posizione di soggetto attuatore, tenuto a rispettare i presupposti oggettivi e soggettivi del beneficio, con l'obbligo di non frustrare lo scopo pubblico dell'intervento.

In conclusione, come ampiamente documentato dalle indagini della Procura e dalle risultanze del procedimento penale n. 5419/2016 R.G.N.R., tra AVEPA – organismo pagatore accreditato per la Regione Veneto – sussiste il rapporto di servizio tra il convenuto e l'amministrazione danneggiata, nella veste di beneficiario del contributo e di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale 'Marzio Soave', destinataria formale della provvidenza pubblica. L'attività svolta in tale qualità ha, infatti, comportato l'instaurazione di un vincolo funzionale con l'amministrazione erogante, tale

da integrare un rapporto di servizio, connesso alla gestione di risorse pubbliche finalizzate alla tutela ambientale e allo sviluppo rurale, avendo il convenuto partecipato e inciso, in proprio e in quanto titolare dell'impresa individuale, sia sul piano formale che sostanziale, sulla realizzazione di un programma finalizzato al perseguimento di un pubblico interesse (Cass. civ., SS.UU., n. 4511/2006, sentenza n. 24858/2019).

III.Antigiuridicità della condotta

Dalla disamina degli atti di causa emerge, in modo chiaro e univoco, l'antigiuridicità della condotta tenuta dal sig. Marzio Soave, manifestamente contraria al quadro normativo che disciplina l'erogazione e l'utilizzo dei fondi pubblici di provenienza eurounitaria. Tale condotta ha determinato una grave distorsione della funzione allocativa del contributo, sovvertendone le finalità e frustrando l'interesse pubblico sotteso al sostegno economico.

È stato, in particolare, accertato che il convenuto ha percepito contributi pubblici – nella specie il premio "greening" previsto dall'art. 43, par. 11, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 – destinati al finanziamento di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e, più specificamente, alla promozione e al mantenimento della coltivazione biologica. Tali benefici, riconosciuti agli agricoltori che adottano il metodo biologico, sono subordinati al rispetto rigoroso dei parametri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni attuative di cui al Regolamento n. 889/2008. La *ratio* della normativa eurounitaria risiede nel sostegno a un'agricoltura sostenibile e coerente con i principi di tutela ambientale, conservazione della biodiversità e rispetto degli equilibri ecologici del suolo.

Tuttavia, come documentato agli atti e puntualmente ricostruito nell'atto di

citazione, le risorse ricevute dal Soave sono state impiegate in modo radicalmente difforme rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore. È stato, infatti, accertato che il convenuto ha scientemente sviato i fondi pubblici verso finalità del tutto estranee e contrarie, rispetto a quelle che ne avevano giustificato l'erogazione nell'ambito della Politica Agricola Comune, realizzando un'articolata frode sistemica ai danni dell'ente pagatore.

Dalle risultanze delle indagini condotte dal Nucleo Antifrodi dei Carabinieri, confermate dal compendio probatorio acquisito in sede penale, è emerso che l'impresa agricola riferibile al convenuto adottava modalità colturali tipiche dell'agricoltura convenzionale, con massiccio impiego di fertilizzanti azotati, diserbanti, pesticidi, anticrittogamici ed erbicidi, pur mantenendo una formale iscrizione nei registri del biologico. Allo scopo di eludere i controlli e ottenere l'indebita certificazione, il sig. Soave faceva ricorso a molteplici accorgimenti fraudolenti, quali l'acquisto e l'utilizzo non documentato di prodotti chimici vietati dai protocolli dell'agricoltura biologica, la miscelazione di partite cerealicole ottenute con tecniche diverse al fine di abbattere la presenza di residui non ammessi al di sotto delle soglie di legge, nonché la pianificazione della semina su fondi formalmente destinati alla coltivazione biologica ma in concreto adibiti a pratiche agricole convenzionali, spesso intensivamente sfruttate.

Tali comportamenti venivano ulteriormente aggravati dall'inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità e dalla tenuta di una contabilità parallela, funzionale alla gestione occulta dei prodotti chimici impiegati. A completamento del quadro illecito, si colloca l'elaborazione e la diffusione

di documenti tecnici denominati “schede neutre”, predisposti nell’ambito del c.d. “Progetto Organic Farming +25%”, contenenti precise indicazioni sull’utilizzo di trattamenti chimici non ammessi nel biologico e destinati esclusivamente ad operatori vincolati da obblighi di riservatezza. Tali schede, prive di riferimenti identificativi, costituivano una sorta di manuale operativo predisposto dal convenuto per estendere il sistema fraudolento ad altri produttori, contribuendo così ad ampliare le ricadute distorsive dell’illecito anche al mercato agroalimentare.

La condotta in esame si inserisce, dunque, in un contesto di particolare gravità, contraddistinto da consapevolezza, reiterazione e preordinazione, volto ad assicurare all’imprenditore agricolo un indebito vantaggio economico tanto sul versante della percezione delle provvidenze pubbliche quanto su quello della commercializzazione dei prodotti, formalmente etichettati come biologici, ma in realtà privi dei requisiti richiesti. L’impostazione sistemica dell’intera operazione trova ulteriore riscontro nelle intercettazioni telefoniche, che hanno documentato la pianificazione e l’esecuzione dei comportamenti illeciti, nonché nei sequestri operati presso i fondi e gli immobili nella disponibilità del Soave, ove sono state rinvenute ingenti quantità di sostanze chimiche contenenti principi attivi espressamente vietati. Decisive risultano, inoltre, le ammissioni rese dal convenuto nel corso dell’interrogatorio di garanzia del 15 aprile 2019, nonché le conclusioni della consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Verona, che ha accertato la presenza di sostanze tossiche nei terreni riconducibili al Soave in quantità rilevabili anche dopo eventi meteorici, a testimonianza della reiterazione e intensità delle pratiche illecite poste in

essere.

Il complesso di tali elementi trova, poi, conferma nelle sentenze n. 1458 e n. 1459 del 16 dicembre 2022, con cui il GUP del Tribunale di Verona ha pronunciato applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti del sig. Soave e della relativa impresa agricola, entrambe passate in giudicato. A ciò si aggiunge il provvedimento di revoca del contributo emesso da AVEPA (decreto dirigenziale n. 1384/2019) e la successiva diffida alla restituzione delle somme indebitamente percepite, rimasta tuttora priva di esito.

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente come la condotta del convenuto abbia integralmente sovvertito le finalità pubbliche sottese all'erogazione del contributo, trasformando uno strumento di promozione dell'agricoltura sostenibile in un mezzo per finanziare un'attività priva dei presupposti minimi richiesti e incompatibile con le disposizioni regolamentari di settore. La lesione dell'interesse pubblico si è dunque concretizzata non solo nell'illecita percezione delle risorse, ma anche nell'impossibilità di destinarle a soggetti effettivamente meritevoli, con conseguente frustrazione degli obiettivi della Politica Agricola Comune.

In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ribadirsi che la percezione di risorse pubbliche in violazione delle condizioni normative integra una condotta contra ius produttiva di responsabilità amministrativo-contabile, anche in difetto di un formale rapporto di servizio. In particolare, l'art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede che i benefici previsti dalla legislazione agricola settoriale non siano concessi a soggetti che abbiano creato artificialmente le condizioni per il loro conseguimento in contrasto con le finalità proprie della normativa,

disposizione ormai costantemente richiamata anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 427/2023).

Nel caso di specie, l'inosservanza sistematica delle prescrizioni in materia di agricoltura biologica, unitamente alla falsificazione delle condizioni di ammissibilità e alla creazione di un modello imprenditoriale fraudolento, ha determinato un evidente scostamento tra lo scopo pubblico del contributo e il suo effettivo utilizzo, con conseguente lesione del pubblico interesse.

IV. L'elemento soggettivo: il dolo

Ad avviso del Collegio, può considerarsi pienamente provato anche l'elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà consapevole e preordinata di conseguire risorse pubbliche in difetto dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa richiamata. In particolare, le modalità esecutive dell'attività ascrivibile al convenuto - sviluppatisi nell'arco di più annualità e caratterizzate da reiterazione, sistematicità e organizzazione – escludono che la condotta del convenuto possa ricondursi a ipotesi di negligenza, superficialità o errore. Al contrario, esse rivelano un'azione pianificata, strutturata e finalizzata in modo persistente a eludere le disposizioni poste a presidio dell'erogazione dei contributi pubblici nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC).

Come già precisato, le indagini penali, i cui esiti sono stati richiamati anche nel presente giudizio, hanno accertato che l'attività agricola condotta dal sig. Soave non rispettava in alcun modo i criteri previsti per il metodo biologico, nonostante egli avesse richiesto e ottenuto i relativi premi. In particolare, è stato documentato l'utilizzo sistematico di sostanze chimiche vietate, la miscelazione artificiosa di partite cerealicole contaminate con altre "pulite",

e la produzione di documentazione formalmente regolare ma sostanzialmente non veritiera. Il quadro complessivo evidenzia non solo la consapevolezza della difformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato, ma anche una piena padronanza del funzionamento dei meccanismi di accesso al sostegno pubblico. Rilevante, ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del dolo, è anche la predisposizione e diffusione, da parte del convenuto, delle cosiddette "schede tecniche neutre" – nell'ambito del "Progetto Organic Farming +25%" – contenenti indicazioni dettagliate su come eludere i controlli attraverso l'utilizzo di trattamenti chimici non consentiti. La consegna di tali documenti a soggetti terzi vincolati da patti di riservatezza dimostra, infatti, la piena consapevolezza dell'illiceità delle prassi adottate e l'intento di occultarle sistematicamente. Completa il quadro indiziario la mancata restituzione delle somme ricevute, nonostante l'intervenuta revoca del contributo da parte dell'ente erogatore, a ulteriore riprova della volontà di trattenere indebitamente un vantaggio economico non spettante.

In conclusione, ritiene il Collegio che possa dirsi integrata la sussistenza del dolo, quale espressione di una volontà lucida e reiterata di disattendere gli scopi pubblici cui erano destinate le risorse ricevute e, quindi, di provocare un pregiudizio all'erario.

V. Il nesso di causalità e la quantificazione del danno

Dagli atti di causa risulta, infine, comprovata la sussistenza di un danno arrecato all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), direttamente riconducibile alla condotta illecita posta in essere dal sig. Marzio Soave.

L'esistenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno

arrecato all'erario è da ritenersi pienamente dimostrata secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", elaborato dalla giurisprudenza civile (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576) e recepito dalla giurisprudenza contabile quale parametro idoneo all'accertamento eziologico nei giudizi di responsabilità amministrativa (Corte dei conti, SS.RR., 18 giugno 2015, n. 28/QM; App. I, 16 febbraio 2018, n. 74; Sez. giur. Toscana, 3 marzo 2023, n. 54).

In particolare, le condotte, tanto commissive quanto omissive, poste in essere dal convenuto rappresentano l'antecedente necessario e determinante dell'erogazione della provvidenza economica, in assenza dei presupposti legittimanti, che si è tradotta in un danno erariale pari all'intero importo del contributo, in quanto spesa pubblica priva di utilità, idonea a frustrare gli obiettivi della misura di sostegno e a compromettere l'efficacia dell'intervento finanziato. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, "quando i moduli operativi seguiti, come nel caso di specie, non sono congruenti con gli impegni assunti (e valutati rispondenti agli obiettivi di sistema perseguiti in sede di ammissione al finanziamento), vi è un esborso totalmente inutile per il progetto assentito dell'operatore di settore, e come tale dannoso per il pubblico erario, con negativi riverberi su tutto il programma da realizzare e, quindi, con riflessi valoriali negativi che vanno ben oltre i margini meramente finanziari del contributo ricevuto" (Corte dei conti, App. II, sent. 29 ottobre 2021, n. 380).

Ai fini della quantificazione del danno erariale, devono essere ricompresi, oltre agli importi indebitamente percepiti a titolo di contributi, anche gli importi corrispondenti alle sanzioni irrogate dall'organismo pagatore in

applicazione del Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, attuativo del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Come emerge dal quadro normativo europeo richiamato dalla Procura regionale, la Politica Agricola Comune (PAC) si articola su due pilastri: il primo, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), concerne il regime dei pagamenti diretti, fondato sul principio del disaccoppiamento dell'aiuto dalla produzione e sulla corrispondenza tra i titoli di pagamento e la superficie agricola effettivamente ammissibile. Il secondo pilastro, finanziato dal FEASR, riguarda le misure pluriennali di sviluppo rurale. I pagamenti diretti rappresentano uno strumento centrale di sostegno al reddito degli agricoltori e sono subordinati al rispetto di precisi requisiti oggettivi, tra cui la disponibilità legittima dei terreni dichiarati e la conformità delle pratiche agricole alle condizioni stabilite dalla normativa unionale, tra cui le regole in materia di ambiente, sicurezza alimentare e agricoltura biologica.

Tale sistema è assistito da un complesso sistema di gestione e controllo (SIGC), disciplinato, *ratione temporis*, dai Regolamenti (UE) nn. 1306/2013, 640/2014 e 809/2014, che prevede specifiche misure a carico dei beneficiari nei casi di irregolarità. In particolare, l'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, in presenza di scostamenti significativi tra la superficie dichiarata e quella determinata, si applichino riduzioni, esclusioni e – in caso di scostamento superiore al 50% – una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza accertata. Il successivo par. 3 prevede che, qualora tale sanzione non sia recuperata entro tre

esercizi, l'importo divenga definitivamente perduto, con conseguente incidenza sul bilancio dell'organismo pagatore. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 attribuisce inoltre all'organismo pagatore la responsabilità per l'applicazione e il recupero delle sanzioni, nonché per l'attivazione di un sistema efficace di controllo.

Alla luce di tale impianto normativo, il Collegio ritiene che il contributo erogato e revocato e le connesse sanzioni, ove non risultino recuperate da AVEPA, come nel caso di specie, debbano essere qualificate come parte integrante del danno arrecato all'erario. Tali sanzioni, infatti, rispondono a una finalità strettamente funzionale alla corretta attuazione della PAC e al ripristino della legalità finanziaria nel sistema di attribuzione degli aiuti.

In altri termini, il danno erariale non si esaurisce nell'importo del contributo indebitamente percepito, ma si estende a tutte le somme che, per effetto della condotta illecita, l'amministrazione sia tenuta a considerare quale lesione al bilancio dell'Unione europea, comprese le sanzioni dovute in applicazione automatica delle disposizioni unionali.

Il Collegio osserva altresì che l'indebita percezione del contributo ha determinato una frustrazione della finalità pubblica sottesa al finanziamento, volta al sostegno delle imprese agricole legittimamente titolate. Le condotte del convenuto hanno, infatti, impedito che la provvidenza fosse correttamente destinata ai soggetti che ne avrebbero avuto diritto, alterando il meccanismo distributivo dei fondi europei e minando l'affidabilità dell'intero sistema. Le sanzioni, in quanto conseguenza contabile imposta dall'ordinamento unionale a presidio di tale equilibrio, sono dunque strettamente connesse alla lesione dell'interesse pubblico tutelato.

Il Collegio rileva, infine, che – pur essendo la fattispecie regolata *ratione temporis* dalla disciplina sopra richiamata - il quadro normativo attualmente vigente, delineato dai Regolamenti (UE) nn. 2115/2021 e 2116/2021, conferma la medesima impostazione caratterizzata da: permanenza della condizionalità, obbligo di recupero, responsabilità dell'organismo pagatore, e previsione di conseguenze economiche per l'inosservanza dei requisiti di accesso ai finanziamenti.

Il danno complessivo va, quindi, quantificato in complessivi **euro 27.313,09**, come prospettato dal Requirente, di cui: euro 12.438,42 a titolo di contributo indebitamente percepito; euro 7.500,23 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 19, par. 1 e 3, del Reg. (UE) n. 640/2014; euro 7.374,44 per ulteriore sanzione correlata a uno scostamento superiore al 50% nella domanda unica n. 4066732/2018, ai sensi del medesimo Regolamento.

Trattandosi di importo che, come documentato nei provvedimenti di revoca e nelle note di diffida trasmesse dall'Agenzia (cfr. doc. n. 6, 7, 8, all. atto di citazione), risulta, allo stato degli atti, non recuperato e non fatto oggetto di puntuale contestazione da parte del convenuto (rimasto contumace), la perdita per l'erario deve ritenersi certa ed attuale.

VI. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene pienamente accertata la responsabilità amministrativa del sig. Marzio Soave sia in proprio, sia in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale "Azienda Agricola Marzio Soave", beneficiaria dei contributi indebitamente percepiti.

Va in proposito rilevato che l'impresa individuale, priva di autonoma soggettività giuridica, si identifica con la persona del titolare, il quale

risponde integralmente delle obbligazioni e delle condotte poste in essere nell'ambito dell'attività imprenditoriale, anche ai fini della responsabilità amministrativo-contabile.

Deve pertanto disporsi la condanna del sig. Marzio Soave, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale "Azienda Agricola Soave Marzio", al pagamento, in favore di AVEPA, dell'importo di **euro 27.313,09**, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT - a decorrere dal decreto AVEPA prot. 40939/2021 del 16 marzo 2021 (cit. doc. 6), con il quale è stato liquidato e comunicato al convenuto l'importo dovuto - nonché agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

VII. Spese del giudizio

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con separata nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **32248** del registro di segreteria, previa dichiarazione di contumacia del convenuto, **condanna** il sig. **Soave Marzio**, in proprio e in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale "Azienda Agricola Soave Marzio", al pagamento in favore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) della somma complessiva di **€. 27.313,09 (euro ventisettemilatrecentotredici/09)**, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, e agli interessi legali decorrenti dal deposito della

sentenza fino all'effettivo soddisfo, nei termini di cui in motivazione.

Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con nota in margine alla presente sentenza.

Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.

Il Giudice estensore Il Presidente

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza ZAFFINA Marta TONOLO

Ai sensi dell'art. 31, c. 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 347,46 (euro trecentoquarantasette/46).

Il Giudice estensore Il Presidente

(*F.to digitalmente*) (*F.to digitalmente*)

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

Depositata in Segreteria, il 19/05/2025

Il Funzionario preposto

F.to digitalmente

Nadia Tonolo